

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6824 del 06/12/2024
Oggetto	D.Lgs. n. 387/03 e L.R. n. 26/04 - Energie e Servizi S.r.l., con sede legale in Via Due Martiri n. 2, Comune di San Mauro Pascoli. Quinta proroga del termine per la fine lavori relativamente all'Autorizzazione Unica, rilasciata con D.G.P. n. 254 del 18.06.13, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del tipo "idroelettrico" da realizzarsi in Comune di Rocca San Casciano, località Casanova, sul fiume Montone.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7136 del 06/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei DICEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 387/03 e L.R. n. 26/04 - **Energie e Servizi S.r.l.**, con sede legale in Via Due Martiri n. 2, Comune di San Mauro Pascoli. Quinta proroga del termine per la fine lavori relativamente all'Autorizzazione Unica, rilasciata con D.G.P. n. 254 del 18.06.13, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del tipo "idroelettrico" da realizzarsi in Comune di Rocca San Casciano, località Casanova, sul fiume Montone.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge 9 gennaio 1991 n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la Legge 23 agosto 2004 n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA)"*;
- la Legge 23 luglio 2009 n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001 n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2008 n. 1793 *"Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico"*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011 n. 51 *"Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche"*

rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2015 n. 2067 *“Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”;*
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n.13”;*
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da da fonti rinnovabili”;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2016 n. 1195 *“Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;*
- la Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019 n. 926 *“Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 ‘Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae’ ”*

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 387/03, concernente *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;*
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;*
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che:

- con Delibera di G.P. n. 254 del 18.06.13. prot. prov. n. 93841/2013, **Energie e Servizi S.r.l.**, con sede legale in Via Due Martiri n. 2 - 47030 San Mauro Pascoli - P.I. e C.F.: 03908830403, veniva autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del tipo “idroelettrico” di potenzialità elettrica massima pari a kW_e 99,00 da realizzarsi in Comune di Rocca San Casciano, località Casanova, sul fiume Montone;
- la D.G.P. n. 254 del 18.06.13 dispone, tra le prescrizioni, che: *“i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione e dovranno essere comunicati alla Provincia e al Comune di Rocca San Casciano”* e che *“eventuali varianti in corso d'opera o richiesta di proroghe dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione Provinciale (oggi Arpae), valutate ed eventualmente autorizzate”* (prescrizioni “m” e “p” della D.G.P.);
- Energie e Servizi S.r.l., con nota acquisita al prot. prov. n. 114017 del 14.08.2013, presentò al Comune, alla Provincia, all'Unione Montana Acquacheta, ad Enel Distribuzione, al Servizio Tecnico di Bacino, al Corpo Forestale dello Stato e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici la comunicazione di inizio lavori, in cui veniva fissata come data di inizio il 14.08.2013;
- con nota acquisita al prot. n. PGFC/2016/7610 del 20.05.2016, in virtù dell'art. 55 comma 2 della Legge Regionale n. 15/2013, la ditta presentò richiesta di proroga di due anni per la fine lavori, rispetto al termine inizialmente previsto, fissato in data 18.06.2016 dalla D.G.P. n. 254/2013;
- con determinazione di Arpae n. DET-AMB-2016-3742 del 06.10.2016, adottata dall'Area Coordinamento Rilascio Concessioni della Direzione Tecnica di Arpae, venne rinnovata con variante non sostanziale la concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale ad uso idroelettrico rilasciata alla Società Energie e Servizi S.r.l. in Comune di Rocca San Casciano, località Casanova (Prat. FC12A0001) e venne fissata la nuova scadenza in data 31.12.2035;
- con determinazione di Arpae n. DET-AMB-2017-79 del 10.01.2017, come da richiesta sopra citata, venne concessa una proroga di due anni, fino al 18.06.2018, per il termine della fine lavori;

- il termine prescritto per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto fu prorogato per una seconda volta fino al 18.06.2020, su richiesta inoltrata dalla ditta (acquisita al prot. n. PGFC/2018/9664 del 18.06.2018) ed accolta con determinazione di Arpae n. DET-AMB-2018-3838 del 25.07.2018, previa acquisizione del parere di competenza dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese (registrato al prot. n. PGFC/2018/9968 del 22.06.2018);
- il termine prescritto per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto fu prorogato per una terza volta fino al 18.06.2022, su richiesta inoltrata dalla ditta (acquisita al prot. n. PG/2020/82724 del 09.06.2020) ed accolta con determinazione di Arpae n. DET-AMB-2020-3903 del 21.08.2020, previa acquisizione del parere di competenza dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese (pervenuto il 25.06.2020 e registrato al prot. n. PG/2020/120039 del 20.08.2020);
- il termine prescritto per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto fu prorogato per una quarta volta fino al 18.06.2024, su richiesta inoltrata dalla ditta (acquisita al prot. n. PG/2022/86685 del 24.05.2022) ed accolta con determinazione di Arpae n. DET-AMB-2022-4403 del 01/09/2022, previa acquisizione del parere di competenza dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese (pervenuto il 25.08.2022 e registrato al prot. n. PG/2022/139814 del 26.08.2022);

Vista la nota pervenuta in data 10.05.2024, assunta al prot. n. PG/2024/86279, con cui **Energie e Servizi S.r.l.** richiede una quinta proroga, per un periodo di ulteriori due anni, del termine per la conclusione dei lavori, indicando come motivazione le difficoltà economiche della ditta nella realizzazione dell'impianto anche in considerazione dell'attuale situazione economica globale;

Atteso che:

- la L.R. n. 26/2004, art. 19, comma 2, dispone che *"il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto, dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine"*;
- la L.R. n. 15/2013, art. 19, comma 3, dispone che *"Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita"*;

Considerato che **Energie e Servizi S.r.l.** ha allegato all'istanza la dichiarazione, a firma del tecnico abilitato, prevista ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.;

Tenuto conto che con nota prot. n. PG/2024/105660 del 07.06.2024, questa Agenzia ha chiesto all'Unione di Comuni della Romagna forlivese e al Comune di Rocca San Casciano di esprimere il proprio parere di competenza, in merito alla richiesta di proroga ricevuta, relativamente ai titoli abilitativi di propria competenza, sostituiti dal D.G.P. di cui in oggetto;

Specificato che **Energie e Servizi S.r.l.**, con nota acquisita al prot. n. PG/2024/123519 del 05.07.2024, ha inviato un'integrazione alla domanda di proroga, in cui è stato precisato che:

- la proroga richiesta è conseguenza degli eventi calamitosi di maggio 2023, che hanno richiesto interventi di pulizia alle opere già realizzate (quali cabine elettriche, cavidotti, pozzetti impianti elettrici), uno slittamento delle tempistiche per far fronte ai pagamenti e una grande difficoltà a reperire imprese edili, inoltre l'impianto è ancora in attesa di essere inserito nei pubblici registri GSE per l'accesso agli incentivi degli impianti da fonte rinnovabile.
- nello specifico i lavori ancora da completare sono relativi a:
 - realizzazione di condotta forzata, opera di presa e centrale turbina;
 - quadri elettrici e cablaggi tubazioni;
 - programmazione e PLC e quadri turbina;

Preso atto della nota ricevuta dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese, acquisita al prot. n. PG/2024/136981 del 26.07.2024, in cui viene espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta dalla ditta;

Considerato che il Comune di Rocca San Casciano, entro il termine previsto e ad oggi, non ha fatto pervenire alcuna comunicazione in merito al procedimento di cui in oggetto;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso Decreto, per la **Energie e Servizi S.r.l.**, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 10.06.2024, acquisita al PR_FCUTG_Ingresso_0048156_20240610, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

“4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;

“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”

Acquisite in data 30.09.2024 (prot. n. PG/2024/175105), le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della **Energie e Servizi S.r.l.** sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Ritenuta accoglibile, alla luce di quanto sopra riportato, la richiesta della ditta e ritenuto quindi di poter concedere una quarta proroga, di ulteriori due anni, del termine per la conclusione dei lavori relativi all'intervento di cui in oggetto;

Atteso che in attuazione della L.R. n. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n. 387/03;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 “Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpa n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpa) di cui alla D.D.G. n. 70/2018”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpa per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. n. 241/1990 come introdotto dalla Legge. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. **di concedere** a **Energie e Servizi S.r.l.** una ulteriore proroga del termine per la conclusione dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di cui in oggetto, per un periodo di 2 anni a decorrere dal termine precedentemente prescritto; i lavori dovranno quindi essere ultimati entro e non oltre il 18.06.2026;

2. **di precisare** che della fine lavori dovrà essere data comunicazione ad Arpae, al Comune di Rocca San Casciano e all'Unione di Comuni della Romagna forlivese;
3. **di dare atto** che:
 - rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale n. 254 prot. prov. n. 93841/2013 del 18.06.2013, non espressamente modificate con il presente atto;
 - il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
4. **di precisare** che:
 - la ditta dovrà provvedere a richiedere il rinnovo agli enti competenti di tutti gli atti abilitativi, ricompresi nell'autorizzazione unica rilasciata con D.G.P. n. 254 del 18.06.2013, che dovessero scadere prima della conclusione dei lavori, con le modalità e nei tempi previsti dalle specifiche normative di settore;
 - i lavori potranno proseguire unicamente in conformità con il progetto approvato con il D.G.P. n. 254 del 18.06.2013 e s.m.i.;
 - eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere preventivamente comunicate ad Arpae, nonché al Comune e all'Unione territorialmente competenti, che si pronunceranno in merito alla eventuale sostanzialità delle stesse ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011;
 - in caso di variante sostanziale le modifiche al progetto sono soggette ad Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 di competenza di Arpae;
 - in caso di variante non sostanziale le modifiche sono assoggettate a Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) ex art. 6 D.Lgs. n. 28/2011 o a Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (D.I.L.A.) ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4 del medesimo Decreto, di competenza comunale;
5. **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi ai sensi di legge;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - la possibilità dell'Agenzia di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
6. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
7. **di dare atto** altresì che nella proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna ovvero al Tribunale Superiore delle AA.PP. entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento a Energia e Servizi S.r.l., al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena, all'Azienda USL di Romagna - D.S.P. di Forlì, al Comune di Rocca San Casciano, all'Unione di Comuni della Romagna forlivese e alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filie produttive - Area Energia ed Economia verde;
10. di **dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

La Dirigente
Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.